



VISTO il D.P.R. 249/1998;

VISTO il D.P.R. 235/2007;

VISTA la Nota MIUR prot. N.3602/PO del 31 luglio 2008;

VISTO la L. 71/2017;

VISTO il PTOF 2019/2022;

Il Consiglio di Istituto emana il seguente Regolamento disciplinare nella seduta del 03/07/2019.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

PREMESSA

I provvedimenti disciplinari rientrano tra le azioni formative della scuola: hanno fondamento nella Cultura dei diritti e dei doveri e nei principi di rispetto della persona, sono adottate in coerenza con il compito della scuola di formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. Le sanzioni vengono disposte sulla base della rilevazione dei fatti, della valutazione della loro gravità, secondo criteri di gradualità e proporzionalità. Il presente documento fa parte dei documenti pubblici della scuola, è consultabile presso gli uffici amministrativi e sul sito. Viene presentato alle famiglie nel contesto degli incontri per la condivisione del Patto di Corresponsabilità e nelle riunioni della scuola (periodo delle iscrizioni). E' inoltre illustrato agli alunni a inizio anno scolastico. Il Regolamento, unitamente al Patto di Corresponsabilità, è sottoscritto dai genitori al momento delle iscrizioni.

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio e si propone di contribuire alla crescita culturale e civile delle allieve e degli allievi favorendo il loro inserimento nella società civile.
2. La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ciascuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, in accordo con i principi della Costituzione e dell'ordinamento dello Stato.
3. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione di tutte le persone che la compongono, indipendentemente dalla loro età e condizione, pensiero, coscienza e religione,

sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, indipendentemente dalla loro età e condizione, nel rifiuto di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

4. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica (art. 1 comma 2 DPR 235/2007).
5. I provvedimenti disciplinari sono temporanei e ispirati ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e per quanto possibili al principio della riparazione del danno.
6. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Pertanto prima dell'applicazione della sanzione disciplinare, il docente o l'organo collegiale preposto dovranno chiedere all'alunno di esporre le sue ragioni.
7. La famiglia dello studente può chiedere di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica; la riparazione non estingue la mancanza rilevata.
8. L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
9. Nessuna infrazione e sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
10. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
11. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

PARTE PRIMA – ORDINAMENTO DISCIPLINARE

Art. 2 - ORGANI

1. Sono organi competenti ad irrogare sanzioni disciplinari:
 - a) il singolo docente;
 - b) il Dirigente Scolastico;
 - c) il Consiglio di classe e di interclasse;
 - d) il Consiglio di Istituto.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari, il consiglio di classe/il consiglio di interclasse è convocato con la presenza dei docenti e dei rappresentanti dei genitori, ed è presieduto dal docente coordinatore di classe.

Art.3 – COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

- A. I comportamenti che si configurano come **violazioni lievi**:
 - a) presentarsi alle lezioni in ritardo;
 - b) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
 - c) mancanza del materiale didattico occorrente;
 - d) non rispetto delle consegne a casa;
 - e) non rispetto delle consegne a scuola;

B. Si configurano come violazioni gravi:

- a) non consegnare il telefonino in classe e /o tenere il telefonino o altri apparecchi elettrici accesi durante le attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche;
- b) linguaggio irrispettoso ed offensivo verso gli altri;
- c) danneggiare materiali, arredi e strutture;
- d) sporcare, danneggiare le proprie cose, quelle altrui, quelle della scuola; non rispettare il cibo durante la refezione;
- e) non osservare le prescrizioni degli insegnanti;
- f) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al personale non docente, ai compagni;
- g) assumere un comportamento di arroganza e insubordinazione con gli adulti;
- h) assumere comportamenti verbalmente aggressivi verso i compagni
- i) reiterare un comportamento scorretto.

C. Si configurano come violazioni gravissime:

- a) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
- b) compiere atti di vandalismo sulle cose altrui e della scuola;
- c) insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;
- d) sottrarre deliberatamente cose ai compagni, agli operatori, alla scuola senza restituirle;
- e) compiere atti di violenza fisica o psicologica sui compagni;
- f) provocare lesioni ai compagni e al personale;
- g) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all'interno dell'Istituto, manomettere gli estintori, etc.);
- h) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
- i) commettere reati o compiere azioni dirette a realizzare atti di bullismo o cyberbullismo

ART. 4 - SANZIONI

1. I criteri utilizzati per determinare il tipo e l'entità della sanzione sono:

- a) l'intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza;
- b) la rilevanza dei doveri violati;
- c) il grado del danno o del pericolo causato;
- d) la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente, ai precedenti disciplinari nel corso dei dodici mesi precedenti all'infrazione;

- e) il concorso nel fatto di più studenti in accordo tra loro.
- 2. Le sanzioni e i provvedimenti che comportino allontanamento dalla Comunità Scolastica sono sempre adottati da un Organo Collegiale.
- 3. Per i comportamenti che procurano danno materiale e/o morale a cose o persone, la famiglia dell'alunno o lo stesso alunno, in alternativa o in aggiunta alla sanzione prevista per il caso specifico, saranno chiamati al risarcimento economico della persona o ente danneggiati e/o, laddove possibile, alla riparazione del danno arrecato.
- 4. In casi specifici potrà essere prevista una riparazione del danno con attività utili alla comunità o al singolo da stabilire a seconda dei casi, al fine di far riflettere l'alunno responsabile sulle conseguenze del suo atteggiamento e sulla valenza positiva che le sue azioni potrebbero avere, se ben indirizzate.
- 5. La sanzione disciplinare deve essere motivata specificando in maniera chiara le ragioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa.

ART. 5 - TIPOLOGIA SANZIONI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- a) Richiamo verbale
- b) Ammonizione scritta sul registro di classe
- c) Ammonizione scritta con convocazione delle famiglie
- d) Deferimento al dirigente scolastico
- e) Ammonimento scritto del Dirigente Scolastico con eventuale convocazione delle famiglie
- f) Sanzione alternativa (le sanzioni potranno essere convertite e/o accompagnate da attività in favore della comunità scolastica)
- g) Esclusione da particolari attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche (viaggi, visite, incontri sportivi, spettacoli teatrali e cinematografici, ecc...)
- h) Allontanamento dalla scuola sino a 15 giorni;
- i) Allontanamento temporaneo oltre i 15 giorni;
- j) Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- k) Allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

In presenza di danni alle cose, la sanzione deve prevedere, nel provvedimento applicativo, il ripristino della situazione originaria preesistente o il risarcimento, da parte della famiglia del responsabile, di eventuali danni arrecati agli arredi, alle strutture scolastiche, alle cose personali, valutando opportunamente la situazione finanziaria della famiglia e ponendo la stessa, su richiesta, nella condizione più favorevole a risarcire il danno.

ART. 6 - TIPOLOGIA SANZIONI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

- a) Richiamo verbale
- b) Ammonizione scritta sul registro di classe
- c) Ammonizione scritta con convocazione delle famiglie
- d) Deferimento al dirigente scolastico

- e) Ammonimento scritto del Dirigente Scolastico con eventuale convocazione delle famiglie
- f) Sanzione alternativa (le sanzioni potranno essere convertite e/o accompagnate da attività in favore della comunità scolastica)
- g) Esclusione da particolari attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche (viaggi, visite, incontri sportivi, spettacoli teatrali e cinematografici, ecc...)

In presenza di danni alle cose, la sanzione deve prevedere, nel provvedimento applicativo, il ripristino della situazione originaria preesistente o il risarcimento, da parte della famiglia del responsabile, di eventuali danni arrecati agli arredi, alle strutture scolastiche, alle cose personali, valutando opportunamente la situazione finanziaria della famiglia e ponendo la stessa, su richiesta, nella condizione più favorevole a risarcire il danno.

Art. 7 - CASI DI RILEVANZA PENALE

In casi di rilevanza penale, il Consiglio di Classe o di Istituto stabilisce l'allontanamento dello studente responsabile dalla comunità scolastica, per una durata definita, anche superiore a quindici giorni, commisurata alla gravità del fatto. Per un reato di particolare gravità, perseguibile d'Ufficio o per il quale l'Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimento penale, oppure se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, il Consiglio di Istituto stabilisce l'allontanamento dalla comunità scolastica sino quando cessi la condizione di pericolo. Se è sconsigliato il rientro a scuola dello studente interessato, gli è consentito iscriversi ad un altro istituto, con il rilascio del nulla osta, anche in corso dell'anno.

Art. 8 - ESTENSIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico: laboratori extrascolastici, uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, ecc.

Art. 9 - ESAMI DI STATO

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla Commissione d'esame che si sostituisce all'organo collegiale e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 10 - SANZIONI ALTERNATIVE

Le sanzioni potranno essere convertite e/o accompagnate da attività in favore della comunità scolastica. I relativi provvedimenti saranno presi all'interno del Consiglio di classe, il quale, conoscendo l'alunno e la sua situazione particolare, può più facilmente individuare gli interventi più idonei al suo recupero. Tali sanzioni si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento.

Il Dirigente Scolastico illustrerà all'alunno e ai genitori il significato della sanzione e la valenza educativa dell'attività sostitutiva.

Art. 11 - LE PROCEDURE

Il provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo sia di accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità.

sanzione	procedura
Richiamo verbale	rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno – richiamo.
Ammonizione scritta sul registro di classe	rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno – annotazione dell'ammonizione con motivazione sul registro di classe – comunicazione alla famiglia e annotazioni sul registro personale
Ammonizione con convocazione genitori	rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno - convocazione genitori tramite segreteria - annotazione sul registro personale.
Deferimento al Dirigente Scolastico	rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno
Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico	richiesta scritta del docente/coordinatore/c. di classe con motivazioni – convocazione genitori – ascolto motivazioni - annotazione ammonizione sul registro di classe – firma genitore
Riparazione del danno	relazione scritta sull'accaduto da parte del docente/collaboratore Scolastico /Dirigente Scolastico/etc – convocazione dei genitori e ascolto motivazioni – provvedimento del Dirigente Scolastico che stabilisce il risarcimento - versamento di quanto dovuto sul c.c.p. della scuola.
Sanzione alternativa	relazione scritta sull'accaduto e proposta del docente/coordinatore/Consiglio di Classe – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di classe – discussione e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo.
Sospensione dalle lezioni sino a 15 gg	relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di classe – discussione e proposta – convocazione del C. di classe e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori - consegna del provvedimento medesimo e illustrazione delle misure previste per favorire un sereno rientro nella comunità scolastica.

Sospensione dalle lezioni superiori a 15 gg	relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di classe– discussione e proposta- convocazione C. di classe e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo e illustrazione delle misure previste per favorire un sereno rientro nella comunità scolastica.
Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico	relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di istituto – discussione e proposta - convocazione C. di istituto e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo
Esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'Esame di Stato	relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di istituto – discussione e proposta - convocazione C. di istituto e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo.

PARTE SECONDA - LE IMPUGNAZIONI

ART. 13- ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALLA SCUOLA

1. Contro le sanzioni disciplinari previste alle lettere H, I, J e K è ammesso ricorso, da parte dei genitori degli alunni, ad un apposito Organo di Garanzia interno all'Istituto di cui all'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235; i ricorsi vanno presentati al Dirigente Scolastico in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.
2. L'Organo di Garanzia decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della Scuola, in merito all'applicazione del presente Regolamento.
3. L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due docenti della scuola secondaria di primo grado eletto dal Collegio dei Docenti e da due rappresentanti dei genitori di alunni della scuola secondaria di primo grado nominati dal Consiglio d'Istituto.

4. Con le medesime procedure di cui al comma precedente vengono designati anche i membri supplenti (uno per ciascun membro del comitato) che subentrano in caso di incompatibilità, decadenza o assenza di uno o più membri effettivi.
5. L'Organo di Garanzia ha validità annuale e viene rinnovato all'inizio di ogni anno scolastico.
6. Le riunioni dell'Organo di Garanzia sono valide solo se sono presenti tutti i suoi membri; in caso di impossibilità alla partecipazione di uno o più membri, lo stesso (o gli stessi) sono sostituiti dai membri supplenti.
7. Ogni riunione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata in un apposito registro, custodito dal Dirigente Scolastico
8. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di voto; l'espressione del voto è palese; non è prevista l'astensione; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Le decisioni dell'Organo di Garanzia vengono prese, previa audizione degli interessati, nei 10 giorni successivi alla presentazione dell'istanza; qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
10. L'Organo emette un provvedimento definitivo; le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate
11. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente revocato; si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato e il Consiglio di Classe. Inoltre, gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare, devono essere annullati.

ART. 14 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al DPR 235/2007 e DPR 249/98 e dalle altre norme vigenti.